



Finanziato
dall'Unione Europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELL'INTERNO



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Via Vivaio, 1 – 20122 – Milano

P. IVA 08911820960

STAZIONE UNICA APPALTANTE

Fascicolo 2.14/2023/24

Disciplinare di gara

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI (APPALTO INTEGRATO) RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCUOLA VIA MASCAGNI N. 11 MELZO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - CUP B96E17000010005

CIG B4D160BDC7

AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE	Comune di MELZO
indirizzo	Piazza Vittorio Emanuele II, 1 20066 Melzo
CF/P.IVA	00795710151

Responsabile del Progetto ai sensi Dell'art. 15 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 nominato dal Comune di Melzo	Arch. Giovanna Rubino
Responsabile Fase di affidamento	Dott.ssa Liana Bavaro, Direttrice del Dipartimento Appalti e Contratti della Città Metropolitana di Milano (S.U.A.)

Sommario

1. PREMESSE.....	4
2. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	5
2.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE SINTEL DI ARIA SPA	5
2.2 DOTAZIONI TECNICHE.....	6
2.3 IDENTIFICAZIONE	7
3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	7
3.1. DOCUMENTI DI GARA	7
3.2 CHIARIMENTI.....	8
3.3 COMUNICAZIONI.....	8
4. OGGETTO DELL'APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI, IMPORTO.....	8
4.1 OGGETTO.....	8
4.2 IMPORTO	10
4.3 LAVORI	12
5. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE	13
6. DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI.....	13
7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	13
8. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	15
8.1 CLAUSOLA SOCIALE – PARI OPPORTUNITA' E INCLUSIONE LAVORATIVA	16
9. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	17
9.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE	17
9.1.1 Requisiti per l'esecuzione dei lavori.....	17
9.1.2 Requisiti per l'esecuzione dei servizi di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	17
10. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE.....	22
10.1 PER I LAVORI.....	23
10.1.1 Requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica e professionale.....	23
10.2 PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE.....	23
10.2.1 Requisiti di idoneità professionale.....	23
10.2.2 Requisiti di capacità tecnico-professionale.....	24
11. AVVALIMENTO.....	24
12. SUBAPPALTO.....	26
13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	27
14. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	28
15. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	31

16.	(STEP 1) CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	32
16.1	DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO DGUE	34
16.2	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.....	35
16.3	DICHIARAZIONE INERENTE AI REQUISITI DEL PROGETTISTA	40
16.4	PATTO DI INTEGRITÀ E CODICE DI COMPORTAMENTO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO E DELL’AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE COMUNE DI MELZO.....	43
16.5	DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14	43
16.6	DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	44
16.7	DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	44
16.8	PROCURA.....	46
16.9	RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE	46
16.10	PATENTE PER LE IMPRESE E I LAVORATORI AUTONOMI OPERANTI NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI (cd. Patente a crediti).....	47
16.11	DICHIARAZIONE PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI NECESSARI PER L’IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO. DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI	47
17.	(STEP 2) CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA	48
18.	(STEP 3) CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA	48
19.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	49
20.	(STEP 4) RIEPILOGO DELL’OFFERTA	49
21.	(STEP 5) INVIO OFFERTA	50
22.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA	51
23.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE	52
24.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	52
25.	VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	53
26.	AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.	53
27.	PREMIO DI ACCELERAZIONE	55
28.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	55
29.	CODICE DI COMPORTAMENTO DPR 62/2013	55
30.	ACCESSO AGLI ATTI.....	56
31.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	56
32.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	56

1. PREMESSE

Con determinazione a contrarre n. 1000 del 03/12/2024 il Comune di Melzo (di seguito anche “Amministrazione Committente”) ha stabilito di:

- procedere all'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione e dei lavori di “**l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di “Riqualificazione e messa in sicurezza edificio scuola via Mascagni n. 11” (appalto integrato) finanziato dall'Unione Europea Nextgenerationeu PNRR Missione 5 componente 2 Investimento 2.1**” tramite la SUA di Monza Brianza - Città Metropolitana di Milano (di seguito anche “SUA”), in attuazione della Convenzione approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27/03/2024;

- procedere, **ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. d) e art. 71 del D. Lgs. 36/2023**, all'affidamento di cui sopra **mediante procedura aperta** da aggiudicare con il criterio del **minor prezzo** determinato mediante ribasso sull'importo complessivo posto a base di gara, sulla base della deroga all'art. 108 comma 2 del D.Lgs. 36/23 e quindi all'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa come disposto con DECRETO N. 9 del 17/09/2024 del Comune di Melzo avente ad oggetto: “MISURE DI ACCELERAZIONE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA – PRESA D'ATTO DEI POTERI COMMISSARIALI ATTRIBUITI AL SINDACO DALL'ART. 7-TER DEL D.L. 8 APRILE 2020, N. 22 E INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO”

- di avvalersi della c.d. inversione procedimentale ai sensi dell'107, comma 3, del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice)

Vista la determinazione dell'amministrazione committente sopra indicata, con provvedimento R.G. n. 10962 del 13/12/2024 la Città Metropolitana di Milano, ha indetto per conto del Comune di Melzo la **procedura aperta** per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di “Riqualificazione e messa in sicurezza edificio scuola via Mascagni n. 11 Melzo (appalto integrato) CUP B96E17000010005 da aggiudicare con il criterio **del minor prezzo**.

Il luogo di esecuzione dei lavori è il territorio del Comune di Melzo come meglio specificato nel Progetto Definitivo posto a base di gara.

CUP: B96E17000010005

CUI: L00795710151202300013

CIG B4D160BDC7

CPV: 45454000-4

Codice NUTS: **ITC4C**

L'intervento è finanziato come segue: in parte da Next GenerationEU, nell'ambito del PNRR – M5C2 – 2.1 e con fondi di bilancio dell'Amministrazione Comunale.

La durata del procedimento è prevista pari a 5 mesi dalla pubblicazione del bando (Art. 17, comma 3, del Codice, allegato I.3) fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 1 dell'All. I.3.

Il presente Disciplinare di Gara, e i relativi allegati, unitamente ai Documenti progettuali, e al documento denominato “*Modalità tecniche utilizzo della Piattaforma Sintel*” costituiscono la lex specialis di gara. La presente procedura è disciplinata dal D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice). In virtù di quanto disposto dall'art. 8 del D.L. 215/2023, c.d. Decreto “Milleproroghe”, conv. con L. n. 18/2024 trovano applicazione alcune delle disposizioni di cui al Decreto-legge n.76/2020 ed al D.L. 13/2023.

La Responsabile del Progetto, nominato dal Comune di Melzo – ex art. 15 del D. Lgs. 36/2023 – è

Nominativo: **Arch. Giovanna Rubino**

- ✓ Qualifica: Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio
- ✓ E-mail istituzionale: grubino@comune.melzo.mi.it

La Responsabile della fase di affidamento per conto della Stazione Unica Appaltante sensi dell'art. 15, comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023 della presente procedura di affidamento è:

- ✓ Nominativo: Dott.ssa Liana Bavaro
- ✓ Qualifica: Direttrice del Dipartimento Appalti e Contratti
- ✓ E-mail istituzionale: sua@cittametropolitana.mi.it

La documentazione di gara è stata redatta anche nel rispetto dei seguenti principi e obblighi:

- **principio del “non arrecare danno significativo” all’ambiente (cd. “Do No Significant Harm” - DNSH)**, secondo il quale nessuna misura finanziata dagli avvisi deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Tale principio è teso a provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolano la mitigazione dei cambiamenti climatici. Il Documento di indirizzo alla progettazione, in particolare, prevede specifiche indicazioni tecniche per l'applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto del DNSH. Si rinvia, inoltre, agli articoli del CSA, per la definizione delle modalità di sospensione dei pagamenti/penali in caso di mancato rispetto del DNSH. Il concorrente si impegna, in caso di aggiudicazione, ad eseguire i lavori secondo le seguenti prescrizioni finalizzate al rispetto del DNSH (si rimanda agli allegati “*Relazione CAM*” e “*Relazione DNSH*”):
- **Principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. tagging)** teso al conseguimento e perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale;
- **Obbligo di conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari;**
- **Obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento;**
- **Obblighi in materia di comunicazione e informazione, attraverso l’esplicito riferimento al finanziamento** da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase “*finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU*”) e la presenza dell’emblema dell’Unione europea

Al presente appalto si applica il D.M. n.256 del 23/06/22 (G.U. n.183 del 06/08/22 in vigore dal 04/12/22) che ha stabilito l’adozione dei CAM per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione.

2. PIATTAFORMA TELEMATICA.

2.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE SINTEL DI ARIA SPA

L’utilizzo della Piattaforma Sintel di Aria s.p.a (in seguito: Piattaforma) comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell’amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell’AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La SUA non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;

- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Modalità tecniche utilizzo della Piattaforma Sintel".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la SUA può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La SUA si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento denominato "Modalità tecniche utilizzo della Piattaforma Sintel" reperibile al seguente indirizzo:

<https://www.ariaspa.it/wps/wcm/connect/ecac2071-9b12-43fa-955b-a4210bce86cd/M-1CRSS-000-02+Modalità+tecniche+utilizzo+55+3+2.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-ecac2071-9b12-43fa-955b-a4210bce86cd-oGcPqCt> .

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

2.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento denominato "Modalità tecniche utilizzo della Piattaforma Sintel", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma, reperibile all'indirizzo sopra indicato:

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;

- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

2.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center di ARIA S.p.A. al numero verde 800.116.738.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

3.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara e facsimili allegati;
- 3) Progetto definitivo prestazionale ed elaborati progettuali;
- 4) Linee Guida dell'Amministrazione Committente per la metodologia BIM???
- 5) Patto d'Integrità della Città Metropolitana di Milano;
- 6) Patto di integrità del Comune di Melzo
- 7) Codice comportamentale del Comune di Melzo
- 8) Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel, disponibili sul sito di Aria S.p.a.
- 9) eDGUE "Documento di Gara Unico Europeo";

La documentazione di gara è pubblicata sulla Piattaforma per la pubblicità legale presso la BDNCP in conformità degli articoli 27, 84 e 85 del D.lgs. 36 del 2023 (Codice), secondo le modalità definite dalla

delibera ANAC 263/2023 ed è consultabile al seguente indirizzo: <https://pubblicitalegale.anticorruzione.it/> nonché sul sito istituzionale della Sua, al seguente

link <https://temi.cittametropolitana.mi.it/albopretorioool/appalti/IndexBandiDettaglio.asp?id=415>

e sulla piattaforma digitale certificata Sintel di ARIA S.p.A.

3.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti (canale “*Comunicazioni procedura*” di Sintel), previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma, nella sezione “*Documentazione di Gara*” della procedura di cui trattasi e sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Milano. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

3.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4. OGGETTO DELL’APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI, IMPORTO.

4.1 OGGETTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento ex art. 44 del d.lgs 36/2023 (appalto integrato) della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di **Riqualficazione e messa in sicurezza edificio scuola via Mascagni n. 11 Melzo (appalto integrato) CUP B96E17000010005**, da realizzarsi in conformità con i Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi (D.M. n.

256 del 23 giugno 2022) ed in coerenza con il principio Do No Significant Harm (DNSH) (Regolamento UE 2021/241).

Si evidenzia l'obbligo di applicare i Criteri Ambientali Minimi nonché di osservare il principio Do No Significant Harm (DNSH) già in fase di progettazione.

Ai sensi dell'articolo 42, co. 4, del Codice dei Contratti, il Progetto Definitivo posto a base di gara è stato validato in prima seduta in data 09/11/2023 e a seguito di modifiche e a seguito dell'aggiornamento di alcuni elaborati progettuali al nuovo codice dei contratti Rubino in data 22/07/2024;

Essendo stato formalizzato l'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica in data antecedente il 1° luglio 2023 (data in cui il Codice dei contratti pubblici ha acquistato efficacia), si procederà, ai sensi dell'articolo 225, co. 9, del Codice dei contratti pubblici, all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base di un progetto definitivo redatto ex articolo 23 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'articolo 44, co. 2, del Codice dei Contratti, tale scelta è derivata dalla necessità di ottimizzare la sequenza tra attività progettuali ed esecutive ottenendo un unico centro di responsabilità; ciò anche in considerazione dei tempi stringenti e non derogabili imposti dai provvedimenti che regolano la concessione dei finanziamenti trattandosi di impianti finanziati con risorse PNRR.

L'operatore economico, che risulterà aggiudicatario, si obbliga, altresì, ad eseguire, facendosi carico dei relativi oneri, tutte le attività che si rendessero necessarie al fine di ottemperare alle prescrizioni ricevute in sede di approvazione del Progetto Definitivo, affinché il progetto risulti conforme al vigente quadro normativo. Le opere devono intendersi "*compiute*", complete di noli, trasporti, opere provvisoriale e tutto quanto necessario a dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, anche se non direttamente evidenziato negli elaborati di progetto e nel Capitolato. Nelle opere già menzionate sono, altresì, compresi gli oneri di trasporto, sgombero e allontanamento di detriti, l'opera di muratori, scarico ed accatastamento sul posto di lavoro con qualsiasi mezzo, l'uso di ponteggi e macchinari mobili e ogni altro onere per realizzare i lavori a perfetta regola d'arte.

La progettazione è stata redatta con metodologia BIM (Building Information Modeling e che anche le successive fasi di realizzazione dell'opera dovranno essere gestite con la stessa metodologia BIM (Building Information Modeling) secondo le linee guida fornite dall'Amministrazione Comunale di Melzo.

A tale riguardo, si precisa che le suelencate condizioni di esecuzione non costituiscono requisiti di partecipazione e, pertanto, non sono richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura, ma dovranno essere possedute dal soggetto che eseguirà le prestazioni al momento dell'avvio dell'esecuzione delle attività.

Le opere di cui trattasi rientrano nel PNRR e che pertanto, si ritiene di dare applicazione alle norme di cui all'art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021 conv. in L. 108/2021 in vigore alla data di approvazione del Progetto.

I lavori sono meglio descritti nel Capitolato Speciale di Appalto, nel computo metrico estimativo e negli altri elaborati progettuali, che costituiscono il Progetto Definitivo Prestazionale, approvato dal Comune di Melzo con delibera di G.C. n. 96 del 10/08/2023 e determina del Responsabile del Settore LP n. 860 del 09/11/2023 e con determina a contrarre n. 1000 del 03/12/2024, a seguito delle modifiche apportate per l'applicazione del nuovo codice dei contratti.

Il contratto sarà stipulato a "a corpo" ai sensi dell'All. I.7 del D.lgs. 36/2023.

L'appalto è costituito da un **unico lotto** in quanto trattasi di un lavoro unitario, non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali considerando inoltre l'impossibilità di utilizzare la struttura durante l'esecuzione dei lavori, si ritiene quindi opportuna la gestione unitaria di tale intervento al fine di ridurre tempi e conseguenti disagi per l'utenza.

4.2 IMPORTO

L'importo complessivo dell'appalto (lavorazioni e prestazioni) ammonta ad € 2.604.531,59 (compresi oneri per la sicurezza, esclusi IVA e oneri previdenziali) così suddivisi:

TABELLA 1

	OGGETTO	IMPORTI	RIBASSABILE/NON RIBASSABILE
	PROGETTAZIONE		
1	CORRISPETTIVO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA COMPRESIVO DEL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, AL NETTO DELLE VOCI DI CUI RIGA 2	72.174,24	NON RIBASSABILE
2	SPESE ED ONERI ACCESSORI DELLA PROGETTAZIONE	17.357,35	RIBASSABILE
	LAVORI		
3	IMPORTI DEI LAVORI AL NETTO DELLA VOCE DI CUI AL P.TO 4 <i>Di cui costo manodopera € 639.781,69</i>	2.471.000,00	RIBASSABILE
4	ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	44.000,00	NON RIBASSABILE
	TOTALE		
[1+2]	IMPORTO TOTALE DELLA PROGETTAZIONE	89.531,59	
[3+4]	IMPORTO TOTALE DELL'ESECUZIONE DEL LAVORI	2.515.000,00	
[1+2+3+4]	IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO	2.604.531,59	

L'importo soggetto a ribasso è pertanto pari a € 2.488.357,35 (€2.471.000,00 per la parte lavori ed € 17.357,35 per la parte progettazione e CSP)

4.2.1 Importo relativo alla progettazione

Ai sensi dell'articolo 41, co. 15, del Codice dei Contratti, nonché dell'Allegato I.13, i compensi per l'attività di progettazione, comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, sono

stati calcolati sulla base del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016.

Si precisa che i suddetti compensi, come da Determina del Direttore Settore Patrimonio del Comune di Melzo, ricomprendono il compenso per le attività da svolgersi con metodologia BIM, ancorché non obbligatorio.

I compensi, ovvero gli importi inferiori eventualmente offerti dall'operatore economico in sede di gara, sono da ritenere fissi ed invariabili.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26, co. 3-*bis*, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in considerazione della natura intellettuale delle suddette prestazioni, i costi della sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza sono valutati pari a Euro 0 (zero) e non sussiste l'obbligo di redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) per i servizi tecnici.

Le opere, cui appartengono gli interventi oggetto del servizio di progettazione, e le corrispondenti classi e categorie, sono identificate secondo quanto riportato nel citato D.M. 17 giugno 2016 recante l'"Approvazione delle tabelle dei correttivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Dlgs n. 50/2016" come da tabella sotto riportata:

Tabella 2

	ID		Valore oggetto della progettazione	Grado di completezza	Corrispettivo netto compreso 10% progettazione BIM non soggetto a ribasso	Importo spese soggette a ribasso	Corrispettivo totale
	D.M. 17/06/2016	D.M. 18/11/1971					
EDILIZIA	E.20	I/b	1.830.443,00	0,95	45.701,42	10.990,64	56.692,06
IMPIANTI	IA.02	III/b	481.557,00	0,85	15.382,43	3.699,48	19.081,91
IMPIANTI	IA.03	I/b	203.000,00	1,15	11.090,39	2.667,23	13.757,62
TOTALE			2.515.000,00		72.174,24	17.357,35	89.531,59

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

PROGETTAZIONE

Progettazione Esecutiva in unica soluzione.

La prestazione principale è quella relativa alla categoria Edilizia

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Di seguito la determinazione dei corrispettivi per un ammontare netto complessivo (oltre IVA e oneri professionali) pari ad € **89.531,59** oltre al 4% di cassa ed oltre IVA.

In applicazione del citato D.M. 17 giugno 2016, e del D.lgs. 36/2023 l'importo presunto del servizio da affidare, riguardante la progettazione esecutiva dell'opera, ammonta ad euro **72.174,24**, oltre ad euro **17.357,35** per spese ed oneri accessori, per **complessivi € 89.531,59** (oneri previdenziali e IVA di legge esclusi).

L'importo di aggiudicazione della prestazione professionale e da intendersi convenuto "a corpo" in misura fissa ed invariabile, comprensivo delle spese ed oneri accessori, per la realizzazione delle

prestazioni indicate.

L'importo quantificato deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste e necessarie.

Per la quota parte relativa alla progettazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3 bis, del D.lgs. n. 81/2008 testo vigente con riferimento al servizio di progettazione, si precisa che l'attività di "progettazione esecutiva" comprende il PSC: **il coordinamento sicurezza in fase di progettazione.**

Essendo previsto l'uso del BIM, il compenso è stato maggiorato del 10% sul complessivo di calcolo degli onorari e prima dell'applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori, secondo quanto previsto dall'allegato I.13, art. 2, comma 5.

Il ribasso offerto in fase di gara sarà applicato per la sola parte relativa alle spese (nella tabella "Importo spese soggetto a ribasso") nel rispetto della Legge 21 aprile 2023, n. 49 "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.

4.2.2 Importo della manodopera relativa ai lavori

Il costo totale della manodopera relativa ai lavori, stimato dall'Ente committente, ai sensi dell'articolo 41, co. 13, del Codice dei Contratti, è di € **639.781,69 ed** è compreso nell'importo totale dell'appalto di cui alla Tabella 1 che precede.

Ai sensi dell'articolo 108, co. 9, del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà indicare, **a pena di esclusione**, in sede di presentazione dell'offerta, in base alla propria organizzazione aziendale, i costi della manodopera e gli oneri aziendali stimati, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ai sensi dell'articolo 11, co. 2, del Codice dei Contratti, il contratto collettivo applicato per i lavori è il CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative Cod. CNEL F012

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 11, co. 3, del Codice dei Contratti, è facoltà del Concorrente indicare un diverso contratto collettivo per i lavori come meglio esplicitato nel successivo articolo 18 del presente Disciplinare, relativo all'offerta economica.

4.3 LAVORI

L'intervento si compone di lavorazioni riconducibili alle categorie indicate nella tabella seguente, la quale contiene altresì il riferimento all'importo dei lavori comprensivi di oneri alla sicurezza,

Tabella 3

Categoria di Lavorazione Allegato II.12 del D.lgs.36/23	Importo complessivo delle categorie di lavorazioni per la qualificazione SOA (in €)	Di cui per Manodopera (in Euro)	Prevalente/Scorporabile	Qualificazione obbligatoria (SI/NO)
OG1	1.830.443,00	516.530,54	Prevalente (subappalto max 49%)	SI
OS3	203.000,00	5.200,74	Scorporabile (subappalto 100%)	SI
OS28	451.726,70	85.150,48	Scorporabile (subappalto 100%)	SI

OS30	29.830,30	32.899,93	Scorporabile (subappalto 100%)	SI
TOTALE	2.515.000	639.781,69		

5. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

Ai sensi dell'art. 125 comma 1, del D.Lgs. 36/2023, l'amministrazione corrisponderà all'appaltatore un'anticipazione nella misura prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Non è richiesta Garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 53 comma 1 del D.lgs. 36/23.

L'appaltatore dovrà costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.lgs. 36/23 nella misura del 5% dell'importo contrattuale; non sono applicabili le riduzioni previste all'art. 106 del medesimo decreto.

L'esecutore dei lavori dovrà stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni subiti dalla Stazione Appaltante per un massimale pari all'importo del Contratto, nonché una polizza contro la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dal Capitolato Speciale all'art. 2.10.

Per accedere all'anticipazione, l'esecutore dei lavori, inoltre, dovrà produrre una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione stessa maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. Si richiama al riguardo l'art. 125, comma 1 del Codice.

Il progettista incaricato della progettazione è obbligato ai sensi dell'art. 24 c. 4 dlgs 50/16 alla stipulazione di una polizza per la copertura dei rischi professionali derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto (Linee guida Anac 1/2019) come previsto altresì nell'art. 4 comma 11 del capitolato speciale di appalto

6. DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI

La durata dell'appalto è di complessivi **giorni 450** come di seguito ripartiti:

- Progettazione esecutiva: **30** giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di avvio della prestazione fino alla consegna del progetto;

- Esecuzione lavori: **420** giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna, dei lavori;

I giorni necessari all'istruttoria di verifica, validazione e approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Ente Committente non sommano ai fini dei termini contrattuali.

L'Amministrazione Committente si riserva la facoltà di dare avvio all'esecuzione delle prestazioni in oggetto in via d'urgenza, nelle more della sottoscrizione del Contratto, anche in pendenza della verifica dei requisiti.

7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all'art. 65 del Codice, in forma singola o associata, in possesso dei requisiti come previsti nel presente Disciplinare di Gara.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorzio esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Si precisa che l'operatore economico potrà alternativamente:

- i. qualora sia in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 9.1.2 nonché dei requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica professionale richiesti nel presente

- documento per i servizi di progettazione di cui all'articolo 9.2.2 presentare offerta per sé ed effettuare direttamente i servizi di progettazione;
- ii. qualora non sia in possesso dei requisiti per la progettazione di cui al punto i. che precede, presentare offerta indicando i progettisti scelti tra i soggetti di cui all'articolo 66 del Codice dei Contratti (di seguito, "Progettisti Indicati"), che siano in possesso dei requisiti indicati per la progettazione ai paragrafi che seguono.

Con riferimento al Progettista Indicato, si evidenzia che, non rientrando nella figura del concorrente né in quella di operatore economico, ne è ammessa la sostituzione in caso di carenza dei requisiti, richiesti nel presente documento, di cui agli articoli 94, 95, 98 e 100 del Codice dei Contratti.

Il medesimo Progettista Indicato non potrà essere indicato da due o più concorrenti, pena l'esclusione di entrambi. Non è necessario costituire un raggruppamento tra i Progettisti Indicati.

8. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La SUA verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Al fine della verifica del possesso dei requisiti dei progettisti indicati dai concorrenti ai fini della progettazione, questi dovranno, obbligatoriamente, essere registrati al servizio-FVOE.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla SUA.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla SUA.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la SUA ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Si specifica che i Progettisti Indicati dovranno dichiarare:

- il possesso dei requisiti di cui agli articoli 94, 95 e 98 del Codice dei Contratti, nonché dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economica finanziaria e tecnica professionale richiesti nel presente documento per i servizi di progettazione, mediante la compilazione della Dichiarazione del DGUE e del sub Allegato 2Bis al presente Disciplinare;
- [solo per i progettisti indicati costituiti in forma societaria] l'assenza del conflitto d'interesse a carico del titolare effettivo mediante la compilazione del modello Allegati n. 6 e 7. Sono escluse dal rilascio della dichiarazione le associazioni di professionisti e gli studi associati in quanto privi di personalità giuridica.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso la Sua Città Metropolitana di Milano e dell'Amministrazione Committente Comune di Melzo negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute patto di integrità approvato da CMM e dal Comune di Melzo e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omissis di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 della L. 108/2021.

Costituisce, altresì causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'Offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, ai sensi dell'art. 47 comma 3 bis della legge 108/2021.

8.1 CLAUSOLA SOCIALE – PARI OPPORTUNITA' E INCLUSIONE LAVORATIVA

Trattandosi di appalto finanziato dal PNRR, si ritiene di dare applicazione alle norme di cui all'art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021 conv. in L. 108/2021 in vigore alla data di approvazione del Progetto.

Pertanto, sono esclusi dalla partecipazione i soggetti che non rendano nell'ambito della presente procedura di gara la dichiarazione di assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile; inoltre, il Concorrente deve aver assolto, al momento della presentazione dell'Offerta stessa agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Il Concorrente, pertanto, al momento della partecipazione alla presente procedura, si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota di occupazione giovanile pari al 30 per cento.
- una quota di occupazione femminile pari al 30 per cento.

Le sopra citate percentuali sono legate al singolo requisito quindi il possesso di entrambi soddisferà sia la prima sia la seconda richiesta

9. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare

La SUA verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

9.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

9.1.1 Requisiti per l'esecuzione dei lavori

Non sono previsti requisiti di idoneità professionale per l'esecuzione dei lavori.

Si richiama l'art. 100, co. 3 del medesimo decreto, nel caso di partecipazione di operatori economici stabiliti in altri Stati Membri diversi dall'Italia.

9.1.2 Requisiti per l'esecuzione dei servizi di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

A pena di esclusione, i Progettisti Indicati dovranno possedere i sottoindicati requisiti:

- a) per i professionisti singoli o associati, le società di professionisti, le società di ingegneria, gli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura e i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e di G.E.I.E., i requisiti di idoneità professionale di cui rispettivamente agli articoli 34, 35, 36, 37 e 38 dell'Allegato II.12;
- b) ai sensi dell'articolo 100, co. 3, del Codice dei Contratti per tutte le tipologie di società e per i consorzi, l'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui questi ha sede, da cui risulti che l'oggetto sociale sia analogo all'oggetto dell'appalto e che la società è attiva al momento della presentazione dell'offerta. Nel caso in cui l'operatore economico non sia soggetto all'obbligo di tale iscrizione, dovrà indicarne la motivazione e dichiarare la compatibilità dell'oggetto sociale allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto; l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia, dovrà possedere l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11.

Requisiti del gruppo di lavoro

A pena di esclusione i Progettisti Indicati che dovranno comporre il gruppo di lavoro dovranno possedere i sottoindicati requisiti:

- per il Responsabile della progettazione e Coordinatore del Gruppo di lavoro: laurea in ingegneria o architettura, abilitazione professionale e iscrizione al relativo albo professionale alla Sezione A da almeno 10 anni;

- Responsabile della progettazione per gli aspetti architettonici: Ingegnere/Architetto abilitato ed iscritto al relativo Albo sez. "A";

- Responsabile della progettazione per gli impianti elettrici e speciali: Ingegnere/Architetto abilitato ed iscritto al relativo Albo sez. "A";

- Responsabile della progettazione del piano di sicurezza e coordinamento: Ingegnere/Architetto abilitato ed iscritto al relativo Albo sez. "A"; geometra o perito in possesso dell'esame di abilitazione previsto dal DLgs 81/2008 ed s.m.i. ovvero dei corsi di agg.to previsti dalla normativa;

- (solo nel caso di R.T.P.) il giovane professionista: figura professionale laureata, abilitata da meno di cinque anni all'esercizio della professione ed iscritta all'albo professionale.

I progettisti incaricati per ciascuna prestazione dovranno essere nominativamente indicati dal Concorrente, unitamente agli estremi di iscrizione all'albo del professionista. È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni.

Qualora la progettazione sia affidata ad un raggruppamento temporaneo di professionisti è inoltre richiesta obbligatoriamente la presenza, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.M. 2 dicembre 2016, n.263, di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, quale progettista, con l'indicazione del nominativo e degli estremi dell'abilitazione. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti.

Per i cittadini stranieri, i requisiti tecnici sono soddisfatti se i soggetti sono in possesso di un diploma di laurea, certificato o altro titolo professionale, il cui riconoscimento sia garantito sulla base della direttiva 2005/36/CE. La dimostrazione dell'equipollenza del titolo di studio è a carico del partecipante attraverso la produzione di un documento che comprovi la stessa.

Nell'ambito del gruppo di lavoro le figure minime richieste per lo svolgimento delle attività sono riportate di seguito, con riferimento alle seguenti prestazioni:

RUOLO	REQUISITI	N.
Responsabile della progettazione e Coordinatore del Gruppo di lavoro	Ingegnere/Architetto abilitato ed iscritto al relativo Albo sez. "A" da almeno 10 anni	1
Responsabile della progettazione per gli aspetti architettonici	Ingegnere/Architetto abilitato ed iscritto al relativo Albo sez. "A";	1
Responsabile della progettazione per gli impianti elettrici e speciali	Ingegnere/Architetto abilitato ed iscritto al relativo Albo sez. "A";	1
Responsabile della progettazione del piano di sicurezza e coordinamento	Ingegnere/Architetto abilitato ed iscritto al relativo Albo sez. "A"; geometra o perito in possesso dell'esame di	1

	abilitazione previsto dal DLgs 81/2008 ed s.m.i. ovvero dei corsi di agg.to previsti	
(solo nel caso di R.T.P.) il giovane professionista	figura professionale laureata, abilitata da meno di cinque anni all'esercizio della professione ed iscritta all'albo professionale	1

Il concorrente indica, i dati relativi al possesso, in capo al professionista Responsabile della progettazione del Piano di Sicurezza e coordinamento, dei requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008.

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile che riveste contemporaneamente più ruoli, solo ai fini della qualificazione.

Si precisa che i Progettisti Indicati quali componenti il Gruppo di Lavoro non sono, in ogni caso, considerati quali operatori economici. Non è richiesto a questi ultimi la costituzione di un raggruppamento per lo svolgimento del servizio di progettazione né, in caso di partecipazione al raggruppamento per le prestazioni inerenti all'esecuzione dei lavori, i Progettisti Indicati saranno considerati componenti del raggruppamento stesso.

9.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE

9.2.1 Per l'esecuzione dei lavori

A) Possesso dell'attestazione SOA, regolarmente autorizzata e in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da eseguire, come rappresentati nella tabella riportata di seguito. Si richiamano le norme vigenti in materia (art. Art. 100 comma 4 e All. II.12 del D.lgs. 36/2023).

CAT. /CLASSIFICA necessaria	IMPORTO	PREVALENTE/SCORPORABILE
OG1 - classifica IIIbis	1.830.443,00	PREVALENTE (subappalto max 49%)
OS3 – classifica I	203.000,00	SCORP.LE (SUBAPPALTO 100%)
OS28 – classifica II	451.726,70	SCORP.LE (SUBAPPALTO 100%)
OS30*	29.830,30	SCORP.LE (SUBAPPALTO 100%)
TOTALE	2.515.000,00	

Il possesso della categoria SOA OG11 è equipollente al possesso della OS28 e OS30.

- In applicazione dell'art. 30 comma 1 dell'All. II.12 del Codice l'importo delle categorie scorporabili, qualora il concorrente non possieda le relative qualificazioni e che intenda eseguire in proprio o subappaltare, deve essere sommato all'importo della categoria prevalente OG1 per l'individuazione della classifica di qualificazione corrispondente (classifica IV), salvo che venga costituito R.T.I. per l'esecuzione delle suddette lavorazioni.

Si precisa inoltre che:

a) con riferimento alle lavorazioni rientranti nella categoria OS28 e OS3, se non possedute dal concorrente devono essere, a pena di esclusione, interamente subappaltate a un operatore economico in possesso di idonea qualificazione o scorporate per la costituzione di RTI. È ammesso l'avvalimento;

b) con riferimento alla categoria OS30, si precisa che essendo di importo inferiore a € 150.000 se non posseduta dal concorrente, potrà essere:

- interamente subappaltata ad impresa in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 dell'Allegato II.12 del Codice;

- oppure scorporata per la costituzione di R.T.I.

c) Nel caso di imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica I o II devono essere in possesso della c.d. **patente a punti** ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, introdotto dal DL 19/2024 conv. In L. 56/2024 e come da Circolare dell'INL n. 4 del 23/09/2024 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti).

B) Possesso di un sistema di gestione ambientale, da dimostrare mediante uno dei seguenti metodi:

1.a) Certificazione del sistema di gestione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015, in corso di validità, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 765/2008, per un settore analogo a quello oggetto dell'appalto;

1.b) Registrazione EMAS in corso di validità;

1.c) Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 da parte dell'operatore che attesti il possesso di un sistema di gestione ambientale equivalente alla citata norma ISO 14001, così come esplicitato al paragrafo 2.2.1 dell'Allegato al D.M. MATTM del 23/06/2022 recante i Criteri Ambientali Minimi. Sono accettate altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, certificate da un organismo di valutazione della conformità, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall'offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione) con particolare riferimento alle procedure di: controllo operativo che tutte le misure previste all'art. 15 comma 9 e comma 11 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 207/2010 siano applicate all'interno del cantiere sorveglianza e misurazioni sulle componenti ambientali; preparazione alle emergenze ambientali e risposta.

L'operatore economico che non ha la possibilità di ottenere la predetta documentazione entro il termine richiesto, per causa a sé non imputabile, può presentare altri mezzi di prova idonei a dimostrare che le misure adottate sono equivalenti a quelle richieste.

L'avvalimento è ammesso alle condizioni indicate nello specifico articolo del presente Disciplinare.

N.B. con riferimento al possesso della certificazione ambientale ai sensi della Norma UNI EN ISO 14001, si evidenzia che tale certificazione ambientale non è equivalente alla certificazione di qualità ai sensi della Norma UNI EN ISO 9001 né all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Pertanto, il possesso di certificazione di qualità ai sensi della Norma UNI EN ISO 9001 e/o l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali non dimostrano il possesso della certificazione ambientale ai sensi della Norma UNI EN ISO 14001, né rappresentano un sistema di gestione ambientale equivalente alla stessa certificazione ambientale UNI EN ISO 14001.

Si evidenzia l'obbligo di applicare i criteri ambientali minimi già in fase di progettazione definitiva/esecutiva.

9.2.2 Per l'esecuzione dei servizi di progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione

Il Concorrente dovrà dichiarare il possesso del seguente requisito: "Avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni, antecedenti alla data di pubblicazione del bando, di due servizi attinenti all'architettura e l'ingegneria, (di seguito "Servizi di Punta") relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie e grado di complessità cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale almeno pari **allo 0,40 dell'importo** stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione professionale, come riportato nella seguente tabella:

	Categoria e ID delle Opere	ID. OPERE		Grado di complessità	Valore delle opere in Euro	Importo complessivo minimo per i servizi di punta
		D.M. 18/11/1971	DESCRIZIONE			
EDILIZIA	E.20	I/c	<i>Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione su edifici e manufatti esistenti.</i>	0,95	1.830.443,00	732.177,20
IMPIANTI	IA.03	III/b	<i>Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice.</i>	1,15	203.000,00	81.200,00
IMPIANTI	IA.02	I/b	<i>Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico.</i>	0,85	481.557,00	192.622,80
			TOTALE		2.515.000,00	

Si precisa e stabilisce che:

1. L'importo dei due servizi di punta è complessivo di entrambi i servizi e non riferito ad ogni singolo servizio;

2. in luogo dei due “Servizi di Punta”, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio, purché di importo almeno pari al minimo richiesto nelle relative classi e categorie;

3. Per le suddette categorie ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare;

4. La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente con indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le Amministrazioni pubbliche completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;

Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione dell’avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, e tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.

Per i servizi di progettazione, svolti anche per committenti privati, non rileva la mancata realizzazione dei lavori.

5. verranno presi in considerazione ai fini della verifica dei requisiti, i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, concernenti la redazione almeno del progetto esecutivo. Ai fini della partecipazione alla presente procedura **non** sono considerati i servizi attinenti al progetto di fattibilità o la progettazione definitiva, se disgiunti dalla progettazione esecutiva;

6. i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente;

7. ai sensi dell’articolo 66, c. 2, del Codice, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.

10. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE.

I soggetti di cui all’articolo 65 comma 2, lettera e), f), g) e h) e all’art. 66 comma 1 lett. f) del Codice devono possedere i requisiti di **ordine speciale** nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanee.

I consorzi di cui all’articolo 66, comma 1, lettera a) e g) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

A pena di esclusione, in caso di partecipazione in forme associate, i requisiti di **ordine generale compresi quelli relativi agli obblighi dell’art. 47 commi 2, 3, 3-bis, 4 della L. 108/2021** dovranno essere posseduti e le relative dichiarazioni dovranno essere rese:

- in caso di R.T.I., costituiti e costituenti, e di consorzi ordinari, costituiti e costituenti, da tutti i soggetti del R.T.I. e del consorzio;
- in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici;
- in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

I requisiti indicati nell'allegato II.12, parte V, di cui al punto 9.1.2 lett. b) (Iscrizione Registro delle Imprese) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'articolo 39 dell'allegato II.12.

10.1 PER I LAVORI

10.1.1 Requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica e professionale.

Il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà possedere e dimostrare i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale (Attestazione SOA) secondo quanto indicato di seguito. In caso di R.T., di consorzi ordinari e di G.E.I.E. ciascun componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazioni che si impegna a eseguire.

Si richiama quanto disposto dall'art. 68 del Codice.

Il ruolo di mandataria/mandante di un R.T. può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 65, co. 2, lettere b), c) e d), del Codice dei Contratti, ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un R.T. o di un consorzio ordinario costituito.

A pena di esclusione, in caso di R.T. e di consorzi ordinari, ai sensi dell'articolo 68, co. 11, del Codice dei Contratti, i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali dovranno essere posseduti dal R.T. e dal consorzio ordinario nel suo complesso, fermo restando che ciascun componente dovrà possedere i requisiti prescritti per le categorie dei lavori e le relative quote che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 68 del Codice dei Contratti.

Si applicano, in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti. A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 67, co. 2 lett. b), e 225, co. 13, del Codice dei Contratti e dell'articolo 18, co. 17 dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti, i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale devono essere posseduti:

- a) in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane di cui all'articolo 65, co. 2, lett. b) e c) del Codice dei Contratti, direttamente dal consorzio il quale fa valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono;
- b) in caso di consorzio stabile di cui all'articolo 65, co. 2, lett. d) del Codice dei Contratti, direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate, ancorché non esecutrici, pertanto, è ammesso il c.d. "cumulo alla rinfusa".

10.2 PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE

10.2.1 Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui al punto 9.1.2 lett. b) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito cui al punto 9.1.2 lett. a) relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i professionisti che partecipano all'esecuzione della prestazione nel rispetto delle proprie competenze e professionalità.

Il requisito di cui al punto 9.1.2 Requisiti del gruppo di lavoro relativo all'abilitazione di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

10.2.2 Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito del servizio di punta di cui al punto 9.2.2 richiesto in relazione a ciascun ID deve essere posseduto da uno dei componenti il raggruppamento oppure da due diversi componenti del raggruppamento per un importo complessivo pari a quello richiesto nel singolo ID, ferma restando l'infrazionabilità del singolo servizio.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

In caso di consorzio stabile il suddetto requisito è computato cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

11. AVVALIMENTO.

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico finanziario e tecnico e professionale richiesti per la partecipazione alla presente procedura avvalendosi dei requisiti di altri soggetti.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

È ammesso l'avvalimento della certificazione del sistema di gestione della qualità/gestione ambientale a condizione che l'impresa ausiliaria metta a disposizione dell'impresa ausiliata tutta la di propria organizzazione aziendale, le proprie risorse ed il proprio apparato organizzativo, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che complessivamente considerate le hanno consentito di acquisire la certificazione di qualità, che dovranno essere analiticamente indicate nel contratto di avvalimento.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e dell'iscrizione alla Camera di Commercio.

Il ricorso all'avvalimento non è ammesso, altresì, per il soddisfacimento dei requisiti specifici del PNRR relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al punto 9.1.2 lett. a) (Iscrizione all'Albo) solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 91 e dell'articolo 104, del Codice dei Contratti, l'operatore economico, oltre a compilare il DGUE, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento,

dichiara nella domanda di partecipazione la propria volontà di ricorrere al contratto di avvalimento, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta.

L'operatore economico è tenuto ad allegare al documento di gara unico europeo integrato con la domanda di partecipazione:

- I. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, concluso in forma scritta a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 26 dell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti, con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'operatore economico ed il cui oggetto sia coerente con quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, specificando, altresì, se intende avvalersi delle dotazioni e risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta;
- II. Qualora l'avvalimento sia finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto dovrà essere contenuto all'interno dell'offerta tecnica.
- III. laddove intenda avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione ai sensi del comma 2 del citato articolo 104 del Codice dei Contratti, la certificazione rilasciata dalla S.O.A. o dall'A.N.AC. all'ausiliario;
- IV. il DGUE dell'ausiliario contenente la dichiarazione con la quale l'ausiliario, attesta di (facsimile allegato n. 4 del presente disciplinare):
 - a) essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al precedente articolo 8;
 - b) essere in possesso delle dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali oggetto del contratto di avvalimento;
 - c) impegnarsi verso l'operatore economico e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.
 - d) solo nel caso di avvalimento finalizzato all'acquisizione del requisito di partecipazione, l'attestazione di qualificazione, ai sensi dell'articolo 104, co. 5, del Codice dei Contratti;
 - e) obbligarsi verso l'operatore economico e verso la Stazione Appaltante ad osservare, ove applicabili, i principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, adottando i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021, concorrendo con l'aggiudicatario al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui all'articolo 8.1 del presente Disciplinare;
 - f) **[eventuale se l'ausiliario occupa un numero di dipendenti superiore a 50]** la documentazione e/o le dichiarazioni previste, a pena di esclusione, dall'articolo 16.9 del presente Disciplinare, prodotte e rilasciate direttamente dall'ausiliario secondo le modalità;
 - g) la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi resa dal/dai titolare/i effettivo/i, ove presente/i, secondo il modello sub Allegati n. 6 e 7 al presente Disciplinare, secondo le modalità specificate all'articolo 16.10.

N.B. Si rammenta che anche ai fini della verifica del possesso dei requisiti dell'ausiliario, quest'ultimo dovrà, obbligatoriamente, essere registrato al servizio-FVOE secondo le indicazioni del presente Disciplinare.

Si richiama integralmente quanto disposto dall'art. 104 del D.lgs. 36/2023.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione dell'ausiliario o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili, con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione dalla gara – la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Si specifica che, qualora l'operatore economico intenda ricorrere all'avvalimento sia per soddisfare il possesso dei

requisiti di cui all'art. 9.2 del presente Disciplinare, nonché al fine di migliorare la propria offerta, mediante un unico soggetto ausiliario, sarà consentito produrre un unico contratto di avvalimento.

N.B. Detto contratto dovrà necessariamente essere allegato all'interno dell'offerta tecnica di cui al successivo articolo 17 del presente Disciplinare.

Non è sanabile, e quindi causa di esclusione, la carenza degli elementi essenziali del contratto che non consentano, ad esempio, la chiara e puntuale individuazione dei mezzi e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al presente Disciplinare; mentre, la riscontrata carenza esclusivamente degli elementi del contratto relativi all'avvalimento "premiare" determinerà la non attribuzione del punteggio "premiare" di cui alla successiva Tabella dell'art. 19 restando ferma, invece, l'idonea qualificazione dell'operatore economico con riferimento ai requisiti speciali oggetti di avvalimento.

12. SUBAPPALTO.

Il soggetto affidatario esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D.lgs. 36/2023, il contratto non può essere ceduto. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

È ammesso il subappalto in conformità all'art. 119 del D.lgs. 36/2023.

L'appaltatore deve eseguire in misura prevalente le lavorazioni appartenenti alla categoria OG1 (cat. Prevalente).

In relazione al servizio di progettazione, il subappalto è ammesso solo per indagini, rilievi, misurazioni e picchettazioni, nonché per la redazione grafica degli elaborati progettuali.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione Committente dell'esecuzione delle prestazioni e lavorazioni oggetto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 119, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, alle seguenti condizioni:

- il subappaltatore deve essere qualificato per le lavorazioni e prestazioni da eseguire;
- non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II, del Titolo IV, della parte V del Libro II del D.lgs. 36/2023;
- il Concorrente deve indicare all'atto di partecipazione alla gara le prestazioni/lavorazioni che intende subappaltare; in caso contrario il subappalto sarà vietato.

Nel caso di subappalto ad imprese in possesso della qualificazione SOA in classifica I o II quest'ultime dovranno essere, in possesso della c.d. patente a punti ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, e come disposto dalla Circolare dell'INL n. 4 del 23/09/2024 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti).

Il subappalto deve essere autorizzato dall'Amministrazione Committente. A tal fine l'affidatario deposita presso l'Amministrazione committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate, originale o copia autentica del contratto di subappalto.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, e delle certificazioni richieste, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Unitamente al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'articolo 119, commi 16, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., deve produrre la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 c.c. con l'impresa subappaltatrice. Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un R.T.I. o un consorzio, analoga dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle imprese facenti parte del R.T.I. o del consorzio.

Nel caso di partecipazione alla presente procedura in R.T.I. o consorzi ordinari di Concorrenti si richiama quanto previsto dall'art. 68 comma 9 del D.Lgs. 36/2023.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

Si precisa che l'Amministrazione Committente non provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista, l'importo delle prestazioni/lavorazioni dagli stessi eseguiti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 119 commi 8 e 11 del Codice.

L'Amministrazione Committente procederà con la revoca dell'autorizzazione, ancorché già concessa, al subappalto e/o al cottimo nel caso in cui il subappaltatore o il cottimista dovessero risultare destinatari:

- di provvedimenti esecutivi concernenti divieti, decadenze e sospensioni di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011, comunicati dal Prefetto all'Amministrazione Committente ai sensi e per gli effetti dell'art. 69 del citato Decreto;
- di comunicazioni antimafia interdittive, ai sensi dell'art. 88, comma 3, primo periodo del D.Lgs. 159/2011;
- di informazioni antimafia interdittive ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92, commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. 159/2011, ovvero ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 94 del citato Decreto, fatto salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità *pubblicate al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara..>* Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

14. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma Sintel di Aria s.p.a. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare di gara. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 21 gennaio 2025 a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 2.1.

Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le norme e le prescrizioni tecniche indicate nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel", di seguito sono elencate alcune prescrizioni riguardanti la sottomissione dell'offerta.

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta e che non siano già originariamente in formato pdf devono essere convertiti in formato pdf.

Si precisa che l'Offerta viene inviata alla Stazione Appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5) componenti il percorso guidato "Invia Offerta". Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria Offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

a. accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia Offerta" in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla Stazione Appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia Offerta" per completarlo in un momento successivo;

b. compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'Offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo STEP 5 "Riepilogo" del percorso "Invia Offerta", al fine di verificare che

tutti i contenuti della propria Offerta corrispondano a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

In caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “Invia Offerta”, questi devono essere inclusi in un’unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).

La Piattaforma garantisce la massima segretezza e riservatezza dell’offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima. La procedura di invio dell’offerta può essere eseguita in momenti temporali differenti, attraverso il salvataggio dei dati e dell’attività già eseguite, fermo restando che il rinvio dell’offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell’offerta.

La predisposizione e il salvataggio dell’offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non implica l’effettivo invio dell’offerta ai fini della partecipazione; si specifica infatti che l’invio della medesima ai fini della procedura di gara avviene solamente al quinto ed ultimo step “Riepilogo ed invio dell’offerta” del percorso guidato “Invia offerta” cliccando sulla funzione “INVIA OFFERTA” a conclusione del percorso di sottomissione. Solamente con tale ultimo step l’offerta è inviata e, conseguentemente, validamente presentata; diversamente i documenti caricati permangono nello spazio dedicato del concorrente e non concretizzano offerta. Il tutto, fermo restando che detto invio dell’offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell’offerta.

Tutti gli step del percorso “Invia offerta” devono essere completati nella sequenza stabilita dalla Piattaforma.

Sintel consente di modificare i dati inseriti ed i file allegati solo negli step 2 e 3 del percorso: allo step 4 “Firma digitale dell’offerta” prevede che il concorrente proceda con la sottoscrizione del “Documento d’offerta” generato da Sintel in automatico, in formato pdf, di cui al successivo paragrafo. È responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l’invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine sopraindicato, anche atteso che la Piattaforma non accetta offerte – con ciò intendendo i documenti inviati tramite lo step “INVIA OFFERTA” sopra richiamato – presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.

Si specifica che si concretizza invio dell’offerta solamente ad esito delle operazioni descritte e previste dal percorso “Invia offerta multilotto” ed “Invia offerta”.

Il Sistema darà comunicazione del corretto invio dell’offerta all’indirizzo e-mail indicato dall’operatore economico in fase di registrazione.

Il concorrente, tramite i percorsi sopra descritti, compie le seguenti operazioni:

- i. caricamento sulla Piattaforma dei documenti richiesti dal Disciplinare di Gara;
- ii. invio dei medesimi unitamente a quelli generati da Sintel (pdf di offerta descritto di seguito).

La fase i) da sola non concretizza invio dell’offerta in quanto i documenti caricati sono inseriti in uno spazio dedicato al concorrente per la scelta dei documenti da allegare e che possono essere modificati da parte del concorrente medesimo. La fase ii) concretizza, se completata, l’offerta in quanto i documenti sono stati composti nell’area dedicata al concorrente e confermati tramite anche firma degli hash riguardanti i singoli file.

Con riferimento alla procedura di invio telematica di offerta si specifica che:

- è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente connettersi a Sintel con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte in maniera tale da inserire i dati, sottomettere ed inviare i documenti correttamente e risolvere eventuali problematiche di comprensione del funzionamento della Piattaforma per tempo;
- è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente controllare il contenuto dei documenti di gara caricati sulla piattaforma verificandone l’integrità successivamente al

loro caricamento sulla Piattaforma, allo step 5 “Riepilogo ed invio dell’offerta” del percorso guidato “Invia offerta”, ma prima dell’effettivo invio dell’offerta. È altresì possibile controllare (e, altresì, consigliato) detti documenti successivamente l’invio dell’offerta, attraverso la funzionalità “Storia offerte”, fermo restando la loro non sostituibilità dopo il decorso di tale termine e la perentorietà del termine d’offerta;

- il documento denominato “Documento d’offerta”, descritto al successivo paragrafo, è essenziale ai fini della completezza dell’offerta e contiene i prezzi offerti firmati nonché la sottoscrizione dei codici hash che identificano i singoli documenti caricati dal concorrente (l’hash è un codice che identifica inequivocabilmente l’identità di tali documenti). Con la sottoscrizione di tali codici hash il concorrente assume l’identità e paternità dei documenti inviati per l’offerta (di cui ha controllato l’integrità e leggibilità);

- il “Documento d’offerta” descritto al successivo paragrafo può essere firmato unicamente, nelle ipotesi di firme multiple, secondo la modalità di firma multipla parallela e non nidificata come espresso dettagliatamente all’allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” relativamente all’utilizzo della piattaforma Sintel.

L’Offerta è composta da:

- A Documentazione amministrativa;
- B Documentazione tecnica
- C Offerta economica.

L’operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l’Offerta è vincolante per il Concorrente;
- con la trasmissione dell’Offerta, il Concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al Concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L’offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest’ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

La presentazione dell'offerta mediante Sintel è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma Sintel, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di Città metropolitana di Milano ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

Pertanto, si raccomanda ai concorrenti di connettersi a Sintel entro un termine adeguato rispetto all'articolazione delle fasi descritte.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Città metropolitana di Milano da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della Piattaforma. Città metropolitana di Milano si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'offerta, i documenti specificati nei successivi paragrafi. Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire detti allegati nella sezione pertinente e, in particolare:

- di allegare i documenti richiesti;
- di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell'Offerta economica in sezioni diverse da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Il concorrente esonera Città metropolitana di Milano da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata osservazione delle prescrizioni sopra descritte.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 8.1 del presente bando.

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di cinque giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

Ai sensi dell'art. 101, comma 3 del D.lgs. 36/2023, la stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

16. (STEP 1) CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Concorrente, debitamente registrato a Sintel accede attraverso le proprie Chiavi di accesso nell'apposita sezione "Invio Offerta" relativa alla presente procedura attraverso il sito, all'URL www.ariaspa.it.

Il concorrente, singolo o raggruppato dovrà presentare i documenti di seguito richiesti. Si precisa che tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione o notorietà richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, con la sottoscrizione in forma digitale del dichiarante (rappresentante legale del Concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il Concorrente stesso);

devono essere rese e sottoscritte dai Concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ognuno per quanto di propria competenza.

Al primo step del percorso guidato “Invia Offerta” l’operatore economico deve inserire i documenti come riportati nella tabella sottostante:

NOME	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA RISPOSTA	FORMATO	OPZIONI DI RISPOSTA
Requisiti amministrativi	Si prega di allegare tutta la documentazione amministrativa richiesta nei documenti di gara. I documenti dovranno essere allegati in un'unica cartella .zip (o equivalente) e firmati digitalmente, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.	Libero	Allegato	-
Dichiarazione Titolare e Conflitto interessi	Si prega di allegare tutte le dichiarazioni richieste nel disciplinare di gara con riferimento al Titolare effettivo e al conflitto d'interesse. I documenti dovranno essere allegati in un'unica cartella .zip (o equivalente) e firmati digitalmente, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.	Libero	Allegato	-

1) nel campo “Requisiti amministrativi” deve inserire la documentazione amministrativa, in un unico file formato .zip ovvero “.rar” ovvero “.7z”, ovvero equivalenti software di compressione dati, composta dai documenti di seguito indicati, ciascuno dei quali, a pena d’esclusione, debitamente firmato digitalmente (predisporre i documenti da firmare digitalmente in formato .pdf):

1. E-DGUE;
2. Domanda di partecipazione alla gara;
3. Dichiarazione inerente i requisiti del progettista;
4. Patto d’integrità di Città Metropolitana di Milano;
5. Patto d’integrità del Comune di Melzo;
6. Codice di Comportamento del Comune di Melzo;
7. Documento attestante il versamento del contributo all’A.N.AC.;
8. Eventuale documentazione relativa all’avvalimento;
9. Eventuale documentazione relativi al R.T.I. o Consorzio;
10. Eventuale procura/e;
11. (solo per le imprese che occupano più di 50 dipendenti) Rapporto sulla situazione del personale di cui all’articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198; il tutto come meglio specificato nei successivi paragrafi.
12. PATENTE PER LE IMPRESE E I LAVORATORI AUTONOMI OPERANTI NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI (cd. Patente a crediti). L’operatore economico, ove rientri nelle ipotesi di cui all’art. 27 del Testo Unico della Sicurezza (d.lgs. n. 81/08), come modificato dall’art. 29, co. 19, del d.l. n. 19/2024, e di cui al decreto attuativo d.m. 18 settembre 2024, n. 132, presenta idonea attestazione circa il possesso dei crediti, rilasciata dall’Ispettorato del lavoro tramite il portale dedicato.

2) nel campo “Dichiarazione titolare effettivo e dichiarazione conflitti d’interesse” il Concorrente deve inserire la documentazione richiesta al successivo paragrafo 16.10 un unico file formato .zip ovvero “.rar” ovvero “.7z”, ovvero equivalenti software di compressione dati, composta dai documenti di seguito indicati, ciascuno dei quali, a pena d’esclusione, debitamente firmato digitalmente (predisporre i documenti da firmare digitalmente in formato .pdf).

1. Dichiarazione del titolare effettivo;
2. Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi del titolare effettivo.

A pena di esclusione, non dovranno essere inseriti nella documentazione amministrativa

riferimenti all'Offerta Economica.

16.1 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO DGUE

Gli operatori economici dovranno caricare il file xml DGUE Response in SINTEL in fase di sottomissione dell'offerta nella busta amministrativa come allegato alla documentazione di gara.

L'Operatore Economico, una volta effettuato l'accesso con le proprie credenziali a SINTEL, dal Tab PROCEDURE, cliccando sul tasto "Compila DGUE" viene indirizzato nella prima pagina del processo di Creazione dell'eDGUE Response.

Per generare il Documento di Gara Unico Europeo (eDGUE Response), si rimanda alle istruzioni contenute nel Manuale "eDGUE Response" di Sintel Aria Spa.

Ove sulla piattaforma Sintel non fosse disponibile il servizio di compilazione del DGUE Response, gli Operatori Economici potranno:

- generare la DGUE Response in formato xml a partire dalla Request messa a disposizione della Stazione Appaltante in documentazione di gara. Per farlo è possibile utilizzare il medesimo servizio messo a disposizione da CONSIP nel portale <https://www.acquistinretepa.it/esp-dgue/#!/start>

Il servizio è utilizzabile a seguito di login, nel menu di sinistra "Servizi", Sezione eDGUE. Il percorso inizia dalle selezioni seguenti:

- Chi è a compilare il DGUE? >> Sono un operatore economico
 - Che operazione si vuole eseguire? >> Importare un DGUE
-
- caricare il file xml DGUE Response in SINTEL in fase di sottomissione dell'offerta nella busta amministrativa come allegato alla documentazione di gara.

Per le modalità di utilizzo di dettaglio si rimanda alle indicazioni operative e ai manuali presenti sul portale Consip.

Per ciascuna ausiliaria dovrà essere presentato l'eDGUE, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

L'eDGUE deve essere presentato, debitamente sottoscritto digitalmente:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
- dall'ausiliaria in caso di avvalimento.

L'eDGUE dovrà essere firmato digitalmente da un legale rappresentante o da un soggetto munito di idonea procura, secondo le modalità previste al precedente punto 16.2 (domanda di partecipazione)

Il DGUE è predisposto al fine di rendere le dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti di ordine generale (art. 8 del presente disciplinare) e quelli di ordine speciale (artt. 9.1, 9.2, del presente disciplinare)

Si precisa che in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, la suddetta dichiarazione dovrà essere resa da ciascun componente il raggruppamento.

In caso di consorzio di cui all'art. 65, comma 1, lettera b) e c) del D.Lgs. 36/2023 il DGUE dovrà essere

prodotto anche dall'impresa consorziata individuata quale esecutrice per conto del consorzio per le parti di propria competenza.

In caso di consorzio di cui all'art. 65, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 36/2023 il DGUE dovrà essere prodotto, oltre che dall'impresa consorziata individuata quale esecutrice, anche dalla consorziata che presta i requisiti.

In caso di ricorso all'avvalimento il DGUE dovrà essere prodotto anche dall'impresa ausiliaria.

L'inserimento di tali documenti nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

16.2 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il Concorrente dovrà predisporre, la "Domanda di partecipazione alla gara" conforme al modello allegato (Fac-simile Allegato 2 del presente disciplinare).

La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta, pena l'esclusione, con firma digitale dal legale rappresentante del Concorrente o soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

In caso di partecipazione in R.T.I., consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il Concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

In caso di R.T.I. costituendo, ai sensi dell'art. 68 comma 1, il documento deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di Offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica le consorziate/la consorziata per le quali concorre alla gara; qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorzio o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

L'impresa indica il Codice alfanumerico del CCNL applicato per le attività oggetto dell'appalto.

La domanda di partecipazione e le relative dichiarazioni sono rese e sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 secondo le seguenti modalità:

- Operatore economico singolo: il documento è firmato digitalmente dal suo legale rappresentante;
- Consorzio stabile, consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice: la domanda è presentata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del consorzio;
- Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituito o costituendo, il documento di partecipazione è unico, ed è presentato da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo che vengono indicati negli appositi spazi e firmato digitalmente dai legali rappresentanti della mandataria/capofila e di tutte mandanti;
- Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di

organo comune;

- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

Il Concorrente dichiara nella domanda di partecipazione le modalità con le quali intende affidare la progettazione:

- Al proprio staff tecnico essendo in possesso della qualificazione anche per la progettazione, come risulta dall'attestazione S.O.A.;
- A progettista qualificato, associato in raggruppamento temporaneo in qualità di mandante, ai sensi dell'articolo 44 del D.lgs. n. 36/2023 (N.B. nella domanda il Concorrente dovrà indicare il progettista scelto tra i soggetti dell'art. 66 del D.lgs. n. 36/2023) in possesso dei requisiti richiesti nel presente Disciplinare;
- A progettista qualificato indicato a tale scopo (N.B. nella domanda il Concorrente dovrà indicare il progettista scelto tra i soggetti dell'art. 66 del D.lgs. n. 36/2023) ai sensi dell'articolo 44 del D.lgs. n. 36/2023, in possesso dei requisiti richiesti nel presente Disciplinare;
- Avvalendosi ai sensi dell'art. 104 del D.lgs. n. 36/2023 di un operatore economico di cui all'art. 66 del medesimo codice, in possesso dei requisiti richiesti nel presente Disciplinare.

Il concorrente inoltre attesta, nella domanda di partecipazione, i dati del soggetto che sottoscrive la dichiarazione, i dati del Concorrente e la forma di partecipazione, l'accettazione delle modalità della procedura, nonché le ulteriori informazioni ivi indicate, tra le quali in particolare quelle relative a:

- a) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del D.lgs. 36/2023, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'Offerta;
- b) di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro Concorrente;
- c) (*in caso di R.T.I. e Consorzi ordinari di Concorrenti costituenti/Geie*) di impegnarsi in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai R.T.I./Consorzio/Geie ai sensi dell'art. 68 del Codice, e la denominazione dell'impresa alla quale, in caso di aggiudicazione verrà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza, come mandataria a stipulare il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- d) (*in caso di R.T.I. e Consorzi ordinari costituiti*), la ripartizione delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata, consorziate eseguirà;
- e) (*in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.*) le consorziate per le quali il Consorzio concorre e le parti che saranno eseguite dai soggetti

consorziate dichiarati quali esecutori;

- f) di assumersi gli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, agli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, nel rispetto delle specifiche norme in materia, nonché alle apposite disposizioni previste dalla legge di gara;
- g) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando e nel Disciplinare di Gara allegato, nel Capitolato Speciale d'Appalto, negli Elaborati Progettuali, e comunque, tutte le disposizioni che concernono l'esecuzione del Contratto;
- h) di impegnarsi a mantenere l'Offerta fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo di 180 giorni consecutivi dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione;
- i) di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali e di aver visitato i luoghi di esecuzione dei lavori e quindi di essere a conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità, le attrezzature e di essere in possesso della manodopera compatibili con i tempi di esecuzione previsti, e di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del prezzo, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
- j) di giudicare gli elaborati progettuali adeguati, i lavori realizzabili, i prezzi remunerativi e tali da consentire l'offerta ribasso, nonché di aver tenuto conto nella redazione dell'Offerta degli oneri non riducibili derivanti dall'osservanza dei Piani di sicurezza e coordinamento previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, facenti parte integrante del Progetto, e di quelli derivanti dall'attuazione delle misure per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro previste dal D.Lgs. n. 81/2008, compresi quelli relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione;

[in presenza di RTI, Consorzio Ordinario, GEIE, ognuno dei componenti dovrà rendere la dichiarazione di cui alle lettere k) l), m), a seconda del numero di dipendenti che impiega]

- k) *(se ricorre il caso)* di occupare più di 50 dipendenti e di essere tenuto ai sensi dell'articolo 46 del D.lgs. n. 198/2006, alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, da trasmettere alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, indicando gli estremi della trasmissione e allegando il rapporto;
- l) *(se ricorre il caso)* di occupare tra i 15 e i 50 dipendenti, di non essere sottoposto all'esclusione dalle gare per violazione art. 47, comma 3 DL 77/2021 e di impegnarsi a trasmettere alla stazione appaltante entro sei mesi dalla conclusione del contratto:
 - una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta e di impegnarsi altresì a trasmettere detta relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
 - la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti nei confronti dell'Impresa nel triennio antecedente la data di scadenza

- di presentazione delle offerte, e di trasmettere detta relazione entro sei mesi dalla conclusione del contratto anche alle rappresentanze sindacali aziendali;
- m) (*se ricorre il caso*) di occupare meno di 15 dipendenti e di non essere pertanto tenuti agli obblighi di cui all'art. 47 commi 2, 3, 3bis del DL 77/2021;
- n) di obbligarsi, ai sensi dell'articolo 47, co. 4, del citato D.L. 77/2021, in caso di aggiudicazione, ad assicurare una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle assunzioni, eventualmente necessarie per l'esecuzione del Contratto, rispettivamente (i) all'occupazione femminile e (ii) all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione);
- o) di essere in regola, ai sensi dell'articolo 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e, dunque, di aver assolto, al momento della presentazione dell'Offerta stessa, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla citata legge 68/1999, oppure di non esserne soggetto indicando i motivi;
- p) di applicare, ai sensi dell'articolo 57, co. 1, del D.lgs. 36/2023, in caso di aggiudicazione, i contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
- q) (*nel caso di ricorso al subappalto*) di impegnarsi affinché il contratto di subappalto recepisca, anche a carico del subappaltatore, i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108; concorrendo il subappaltatore, con l'Appaltatore, al conseguimento:
- delle percentuali di occupazione femminile e giovanile previste dall'articolo 8 del presente Disciplinare;
 - delle specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute D.M. n. 256 del 23 giugno 2022: criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- r) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la CMM a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla Gara; oppure di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'Offerta e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La CMM si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso e di difesa dei soggetti interessati.
- s) di eleggere domicilio per le comunicazioni inerente al presente appalto e di autorizzare l'invio delle comunicazioni anche ai fini dell'art. 90 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. inerenti la presente procedura di gara a mezzo Sintel, mediante posta elettronica certificata (indicando l'indirizzo PEC);
- t) di impegnarsi ad assicurare l'osservanza delle prescrizioni di cui al Codice di comportamento della Città metropolitana di Milano, approvato dal Sindaco Metropolitano, con Decreto n. 327/2023, del 01/12/2023 e pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente in "Amministrazione trasparente" (nella sezione Atti generali – Codici di comportamento), e del Codice Nazionale (D.P.R. 62/2013), e dell'Amministrazione Committente, Comune di Melzo per quanto compatibili, da parte dei propri collaboratori, consapevole che la violazione dei Codici in parola costituisce causa di risoluzione del contratto;
- u) di accettare il patto di integrità della Città Metropolitana di Milano approvato dalla Città

metropolitana di Milano con Decreto Sindacale R.G. 175/2017 del 26 giugno 2017, disponibile insieme alla documentazione di gara, e il Patto di Integrità dell'Amministrazione Committente, Comune di Melzo, di cui per entrambi si allega copia firmata dal proprio legale rappresentante.

- v) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del regolamento UE n. 2016/679, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 15 del medesimo Regolamento;
- w) di aver letto e preso visione dell'informativa trattamento dati personali di persone fisiche denominata "Informativa Appalti 2019" pubblicata sul sito internet dell'Ente all'indirizzo <http://www.cittametropolitana.mi.it/portale/utilita/policy/Informative-dati-personali>.
- x) *(per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)*:
- di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, co. 2, e 53, co. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e di comunicare al Comune di Melzo la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
 - il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90, comma 5 del Codice;
 - di essere consapevole che, qualora gli elaborati tecnici fossero sottoscritti analogicamente (in assenza, nel proprio Paese di origine dell'operatore, dell'obbligo del possesso di firma digitale), l'Offerta sarà considerata, stante l'utilizzo della Piattaforma Telematica, valida e riconducibile all'operatore economico come individuato nella busta amministrativa.
- y) *(Per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e fino all'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del medesimo Regio Decreto)* di avvalersi dei requisiti di un altro operatore ai sensi dell'articolo 110 del Codice, di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Tribunale competente; di non partecipare alla gara quale Mandataria di un raggruppamento temporaneo e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186 bis, co. 6, del R.D. n. 267/1942.
- z) *Per gli operatori economici già ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis, del R.D. n. 267/1942, successivamente al deposito del decreto di apertura della procedura*, di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato; di non partecipare alla gara quale Mandataria di un raggruppamento temporaneo e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, co. 6, del R.D. n. 267/1942.
- aa) di impegnarsi:
- a rispettare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nel D.M. n. 256 del 23 giugno 2022 Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.
 - a presentare idonea documentazione attestante la formazione del personale con compiti di coordinamento, quale ad esempio curriculum, diplomi, attestati, da cui risulti che il personale ha

partecipato ad attività formative inerenti ai temi elencati nel criterio etc. oppure attestante la formazione specifica del personale a cura di un docente esperto in gestione ambientale del cantiere, svolta in occasione dei lavori;

- a impiegare motori termici delle macchine operatrici di fase III A minimo, a decorrere da gennaio 2024. La fase minima impiegabile in cantiere sarà la fase IV a decorrere dal gennaio 2026, e la fase V (le fasi dei motori per macchine mobili non stradali sono definite dal regolamento UE 1628/2016 modificato dal regolamento UE 2020/1040);
- a impiegare grassi ed oli biodegradabili come indicato nei criteri 3.1.3.2, 3.1.3.3 e 3.1.3.4;
- a produrre la documentazione riportata nei precedenti punti in conformità con le previsioni espresse al punto 3.1 dei Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. n. 256 del 23 giugno 2022.

bb) Per operatori economici rientranti nelle ipotesi di cui all'art. 27 del D.lgs. 81/2028, qualora possiedano un'attestazione SOA di classifica inferiore alla III

- Di possedere la patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili (cd. Patente a crediti), *oppure* di aver presentato domanda presso il portale INL dedicato e di essere in possesso della relativa ricevuta (allegando idonea documentazione);

Nell'elenco dei soggetti di cui all'art. 94 comma 3 di cui alla lett. c), del D.lgs. 36/23 nel caso di incorporazione, fusione, scissione, o cessione o affitto di ramo d'azienda avvenuta nell'anno precedente alla data di pubblicazione della presente procedura, dovranno essere indicati anche i soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa, scissa o che ha ceduto o dato in affitto il ramo d'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Imposta di Bollo

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

N.B. Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo dovrà essere regolarizzata, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 955.

16.3 DICHIARAZIONE INERENTE AI REQUISITI DEL PROGETTISTA

Il progettista scelto dal Concorrente tra i soggetti dell'art. 66 del D.lgs. n. 36/2023 dovrà rendere la dichiarazione ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000, che attesti di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica professionale previsti nel presente Disciplinare di Gara (*Fac Simile Allegato 2 BIS del presente disciplinare*).

Nel caso in cui il Concorrente (singolo o raggruppato) intenda documentare il possesso dei suddetti requisiti sulla base dell'attività di progettazione della propria struttura tecnica, la suddetta dichiarazione dovrà essere resa dal legale rappresentante o persona munita di idonea procura del Concorrente stesso.

Nel caso in cui il Concorrente sia sprovvisto di una struttura tecnica con tali caratteristiche, la dichiarazione viene resa dal progettista raggruppato, o dal progettista indicato in sede di gara, o dal progettista di cui il Concorrente si avvale ai sensi dell'art. 104 del D.lgs. n. 36/2023, scelto tra i soggetti di cui all'art. 66 del D.lgs. n. 36/2023, firmata digitalmente dal suo legale rappresentante.

Il progettista scelto dal Concorrente tra i soggetti dell'art. 66 del D.lgs. n. 36/2023 dovrà altresì presentare la dichiarazione inerente al possesso dei requisiti generali ai sensi dell'art. 94, 95 e 98 del D.lgs. n. 36/2023 attraverso la compilazione del DGUE e rendere le seguenti dichiarazioni tramite il Fac Simile Allegato 2BIS:

- a) di accettare, ai sensi dell'articolo 41, co. 9, del D.lgs. 36/2023, l'attività progettuale svolta in precedenza della quale l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza senza alcuna riserva;
- b) di assumersi gli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, agli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, nel rispetto delle specifiche norme in materia, nonché alle apposite disposizioni previste dalla legge di gara;
- c) di impegnarsi a rispettare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 23/06/2022 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica;
- d) di non partecipare alla medesima gara in altra forma associata, né come ausiliaria o come progettista indicato per altro Concorrente;
- e) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di gara e Disciplinare di Gara e in particolare nel Capitolato Speciale, nel Progetto Definitivo prestazionale, nei parerei della Soprintendenza di Milano e Speciale di Roma e comunque, in tutte le disposizioni che concernono l'esecuzione del Contratto;
- f) (*per le tipologie di società e consorzi*): i seguenti dati relativi all'iscrizione alla CCIAA: sede di iscrizione, numero di iscrizione, oggetto sociale;
- g) (*nel caso di raggruppamento temporaneo di cui all'art. 66, comma 1, lett. a-f) del D.lgs. n. 36/2023*) le parti del servizio, che saranno eseguite dalle singole imprese/professionisti componenti l'R.T.I.;
- h) (*nel caso di consorzio di cui all'art. 66, comma 1, lettera g) del D. Lgs.n. 50/2016*) i soggetti consorziati esecutori del servizio o di parti di esso, e le parti che saranno eseguite dai soggetti consorziati dichiarati quali esecutori;

(N.B. *le dichiarazioni seguenti non sono da rendere nel caso di struttura tecnica interna*)

- i) *(se ricorre il caso)* di occupare più di 50 dipendenti e di essere tenuto ai sensi dell'articolo 46 del D.lgs. n. 198/2006, alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, da trasmettere alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, indicando gli estremi della trasmissione e allegando il rapporto;
- j) *(se ricorre il caso)* di occupare tra i 15 e i 50 dipendenti, di non essere sottoposto all'esclusione dalle gare per violazione art. 47, comma 3 DL 77/2021 e di impegnarsi a trasmettere alla stazione appaltante entro sei mesi dalla conclusione del contratto:
- una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta e di impegnarsi altresì a trasmettere detta relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
 - la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti nei confronti dell'Impresa nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte, e di trasmettere detta relazione entro sei mesi dalla conclusione del contratto anche alle rappresentanze sindacali aziendali;
- k) *(se ricorre il caso)* di occupare meno di 15 dipendenti e di non essere pertanto tenuti agli obblighi di cui all'art. 47 commi 2, 3, 3bis del DL 77/2021;
- l) di obbligarsi, ai sensi dell'articolo 47, co. 4, del citato D.L. 77/2021, in caso di aggiudicazione, di assicurare una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle assunzioni, eventualmente necessarie per l'esecuzione del Contratto, rispettivamente (i) all'occupazione femminile e (ii) all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione);
- m) di essere in regola, ai sensi dell'articolo 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e, dunque, di aver assolto, al momento della presentazione dell'Offerta stessa, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla citata legge 68/1999;
- n) di impegnarsi ad assicurare l'osservanza delle prescrizioni di cui al Codice di comportamento della Città metropolitana di Milano, approvato dal Sindaco Metropolitano, con Decreto n. 327/2023, e pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente in "Amministrazione trasparente" (nella sezione Atti generali – Codici di comportamento), e del Codice Nazionale (D.P.R. 62/2013), e dell'Amministrazione Committente, Comune di Melzo, per quanto compatibili, da parte dei propri collaboratori, consapevole che la violazione dei Codici in parola costituisce causa di risoluzione del contratto;
- o) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del regolamento UE n. 2016/679, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 15 del medesimo Regolamento;
- p) di aver letto e preso visione dell'informativa trattamento dati personali di persone fisiche denominata "Informativa Appalti 2019" pubblicata sul sito internet dell'Ente all'indirizzo <http://www.cittametropolitana.mi.it/portale/utilita/policy/Informative-dati-personali>.

Nel caso in cui il progettista rivesta la qualifica di mandante, dovrà sottoscrivere la domanda di

partecipazione e rendere tutte le dichiarazioni integrative richieste dal presente Disciplinare.

L'operatore economico incaricato della progettazione dovrà altresì dichiarare il possesso dei requisiti speciali richiesti all'art. 9. e precisamente:

- i requisiti di cui all'art. 9.1.2 di idoneità professionale di cui all'All. II.12 del Codice in relazione alla forma rivestita;
- i nominativi, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del/dei professionista/i incaricato/i della prestazione di progettazione, il rapporto giuridico con il Concorrente, dei componenti del Gruppo di lavoro (art. 9.1.2);
- i requisiti di capacità tecnico professionale come richiesto all'art. 9.2.2 del presente disciplinare (servizi di punta).

16.4 PATTO DI INTEGRITÀ E CODICE DI COMPORTAMENTO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO E DELL'AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE COMUNE DI MELZO

I Concorrenti devono sottoscrivere, pena l'esclusione, il Patto d'Integrità approvato dalla Città metropolitana di Milano con Decreto Sindacale R.G. 175/2017 del 26 giugno 2017, disponibile insieme alla documentazione di gara (Fac-simile Allegato 3 del presente disciplinare), il Patto di Integrità del Comune di Melzo, (Allegato 8 del presente disciplinare), ed il Codice di Comportamento del Comune di Melzo (Allegato 9 del presente disciplinare), disponibile insieme alla documentazione di gara.

Tali documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante o persona munita di idonea procura dell'impresa concorrente (singola o quale componenti di un raggruppamento) e presentati insieme alla documentazione amministrativa (nella busta telematica contenente la documentazione amministrativa).

In particolare, il Patto di integrità verrà presentato e firmato digitalmente, a pena di esclusione, secondo le seguenti modalità:

- Operatore economico singolo: presentato dall'operatore economico, firmato digitalmente dal suo legale rappresentante;
- Consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane: presentato dal consorzio, firmato digitalmente dal suo legale rappresentante;
- R.T.I., G.E.I.E. e consorzio ordinario sia costituito che costituendo: presentato dal mandatario/capofila, firmato digitalmente dal suo legale rappresentante e dai legali rappresentanti di ciascuna mandante/consorziata;
- Operatore economico che svolgerà i servizi di ingegneria e architettura: qualora partecipi in qualità di componente del raggruppamento v. punto precedente;

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità approvato da CMM e nel Patto di Integrità dell'Amministrazione Committente costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 83 bis del D.lgs. 159/2011

16.5 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE

***DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019,
n. 14***

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

16.6 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento nonché le dichiarazioni previste all'art. 11 del presente disciplinare;
- 2) il contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

16.7 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 39 dell'allegato II.12.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che

saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 39 dell'allegato II.12.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Dichiarazioni in caso di partecipazione in forma associata o in più forme diverse

(Per tutti i consorzi, i raggruppamenti temporanei e i GEIE, già costituiti e costituendi)

- DICHIARA che le seguenti parti/percentuali del servizio/fornitura saranno eseguite dagli operatori economici partecipanti al consorzio/raggruppamento
- DICHIARA le Consorziatè esecutrici per le quali il Consorzio concorre (Tale indicazione deve essere resa anche nel caso in cui il consorzio indichi come consorziata esecutrice un altro consorzio. In tal caso, detto consorzio dovrà a sua volta indicare le consorziatè esecutrici, specificando, nella tabella, che si tratta di consorziatè appartenenti al consorzio esecutore.)

(Ciascuna consorziata, esecutrice e non deve presentare una propria domanda di partecipazione essendo sufficiente il DGUE e la dichiarazione di cui al facsimile Allegato 5)

- DICHIARA di non partecipare in forma singola/associata e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;
- DICHIARA di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio);
- o, in alternativa,
- DICHIARA di partecipare in più di una forma, <indicare quali> e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- DICHIARA di non partecipare a più di un consorzio stabile.

16.8 PROCURA

Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l'Offerta Economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale) la cui procura (riferimenti dell'atto notarile), nonché l'oggetto della procura medesima, non siano attestati nel certificato d'iscrizione al Registro delle imprese, il Concorrente dovrà inserire nella Documentazione Amministrativa, a pena di esclusione dalla procedura, copia della procura (generale e speciale), oppure del verbale di conferimento, che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile.

La CMM si riserva di richiedere al Concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale del documento; nella relativa comunicazione di richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta

16.9 RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE

L'operatore economico che **occupa oltre cinquanta (50) dipendenti**, a pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 47, co. 2, del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, dovrà allegare, all'interno della documentazione amministrativa, copia dichiarata conforme all'originale dell'ultimo rapporto redatto, e con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità.

In alternativa a quanto appena sopra prescritto e con riferimento all'ultimo rapporto redatto, si precisa che, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità a pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 47, co. 2, del citato D.L. 77/2021, gli operatori economici che occupano oltre cinquanta (50) dipendenti e che si trovano nella condizione ora descritta devono produrre al momento della presentazione dell'Offerta copia del rapporto redatto, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità.

Il rapporto dovrà essere prodotto e sottoscritto, in caso di:

- Operatore economico singolo: Rapporto e trasmissione dell'operatore economico, firmati digitalmente dal suo legale rappresentante;
- Consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese

artigiane: Rapporto e trasmissione del consorzio, firmati digitalmente dal suo legale rappresentante, e rapporto e trasmissione per ciascuna consorziata esecutrice, firmati digitalmente dal rispettivo legale rappresentante

- R.T.I., GEIE e consorzio ordinario sia costituito che costituendo: rapporto e trasmissione del mandatario, firmati digitalmente dal suo legale rappresentante, e un rapporto e trasmissione per ciascuna mandante, firmati digitalmente dal rispettivo legale rappresentante.

16.10 PATENTE PER LE IMPRESE E I LAVORATORI AUTONOMI OPERANTI NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI (cd. Patente a crediti).

L'operatore economico, ove rientri nelle ipotesi di cui all'art. 27 del Testo Unico della Sicurezza (d.lgs. n. 81/08), come modificato dall'art. 29, co. 19, del d.l. n. 19/2024, e di cui al decreto attuativo d.m. 18 settembre 2024, n. 132, presenta idonea attestazione circa il possesso dei crediti, rilasciata dall'Ispettorato del lavoro tramite il portale dedicato.

16.11 DICHIARAZIONE PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI NECESSARI PER L'IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO. DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI

Il Concorrente inserisce nel campo "Dichiarazione titolare effettivo e dichiarazione conflitti d'interesse" i seguenti documenti:

1) La dichiarazione per la comunicazione del nominativo e le generalità del titolare effettivo, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in ossequio alla previsione delle *Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori dell'agosto 2022*, tramite il Fac-Simile Allegato 6.

La dichiarazione dovrà essere resa e firmata digitalmente, in caso di:

- Operatore economico singolo: resa e firmata digitalmente dal legale rappresentante;
- R.T.I., G.E.I.E. e consorzio ordinario sia costituito che costituendo: dichiarazione resa dal mandatario/capofila, firmata digitalmente dal suo legale rappresentante, e resa da ciascuna mandante, firmato digitalmente dal rispettivo legale rappresentante;
- Consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane: dichiarazione resa firmata digitalmente dal suo legale rappresentante, e una dichiarazione per ciascuna consorziata.

Secondo la Normativa Antiriciclaggio 2019, il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività. Nel caso di un'entità giuridica, si tratta di quella persona fisica – o le persone – che, possedendo suddetta entità, ne risulta beneficiaria. La non individuazione di detto soggetto può essere un indicatore di anomalia e di un profilo di rischio secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio.

In tema di individuazione del titolare effettivo è necessario fare riferimento al d.lgs. n. 231/2007 (art. 2 Allegato tecnico) e al d.lgs. n. 125 del 2019.

2) la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, redatta da parte di ogni titolare effettivo individuato nella dichiarazione di cui al Fac Simile Allegato 6,

tramite il Fac Simile Allegato 7 predisposto.

17. (STEP 2) CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta” il concorrente non dovrà inserire alcuna documentazione poiché la presente procedura di gara non prevede offerta tecnica. L’operatore economica deve quindi cliccare su “avanti” e procedere con la sottomissione dell’offerta economica come di seguito descritto.

18. (STEP 3) CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

Al terzo step del percorso guidato “Invia offerta”, il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà inserire la propria Offerta Economica, espressa con % di ribasso unico ed incondizionato che verrà applicato all’importo ribassabile COMPLESSIVO, così composto utilizzando fino a cinque decimali separati dalla virgola (non deve essere inserito il simbolo %).

• **per quanto attiene alle prestazioni di progettazione e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, al solo importo relativo alle sole spese ed oneri accessori pari a € 17.357,35**

• **per quanto attiene ai lavori, all’importo al netto dei costi della sicurezza e pari a € 2.471.000,00.**

L’importo complessivo soggetto a ribasso è pertanto pari a € 2.488.357,35 (€2.471.000,00 per la parte lavori ed € 17.357,35 per la parte progettazione e CSP)

Non sono ammesse offerte pari a zero, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

Non sono ammesse offerte superiori alla base d'asta, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

Il Concorrente dovrà inserire l’importo dei propri costi della manodopera (art. 41, comma 13 e 14 del D.Lgs 36/2023) e l’importo dei costi aziendali inerenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro propri dell’appaltatore.

Pertanto, nel campo “Offerta economica”, il concorrente, pena l’esclusione dalla gara, deve presentare un’offerta economica così composta:

✓ Campo “*Offerta economica*”, la propria offerta espressa in percentuale di ribasso, unica ed incondizionata, sull’importo complessivo delle prestazioni posto a base di gara, IVA esclusa (€ **2.488.357,35**) , con massimo cinque cifre decimali, comprensivo dei costi della sicurezza afferenti all’attività svolta dall’operatore economico e di eventuali costi del personale e al netto dei costi della sicurezza derivanti da interferenza, stimati dalla Stazione Appaltante.

Attenzione: tale valore è al netto dei “Costi della sicurezza derivanti da interferenza”, stimati dalla stazione appaltante, non modificabili, da valorizzare a parte nel relativo campo.

✓ Campo “*di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico*” il valore dei costi della sicurezza afferenti la propria attività di impresa.

✓ Campo “*di cui costi del personale*” il valore del costo del personale quantificato dall’operatore economico Ai sensi dell’art. 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati all’art. 6 del presente disciplinare non sono ribassabili; resta la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera (in caso di ribasso,

l'operatore economico giustifica il costo della manodopera offerto dimostrando una più efficiente organizzazione aziendale

✓ Campo “Costi della sicurezza derivanti da interferenza”, il valore dei costi della sicurezza derivanti da interferenze stimati dalla Stazione Appaltante e non modificabili (pari a € 44.000,00).

Attenzione: il valore indicato nel campo grigio, non modificabile e di sola consultazione, “Offerta economica complessiva” è dato dalla somma tra il valore inserito nel campo “Offerta economica” e il valore inserito nel campo “Costi della sicurezza derivanti da interferenza” (quest’ultimo non modificabile).

La graduatoria e l’anomalia dell’offerta saranno calcolati esclusivamente sul valore inserito nel campo “Offerta economica” della piattaforma.

La graduatoria autonoma formata da Sintel è rilevante ai fini dell'aggiudicazione.

È nulla l'offerta priva di sottoscrizione, nella quale fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di erogazione del servizio specificate nel Capitolato speciale, condizionate, contenenti riserve o espresse in modo indeterminato, così che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell'offerente, nonché le offerte prive di sottoscrizione.

L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino gli importi posti a base di gara.

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'importo complessivo delle prestazioni posto a base di gara (lavori e servizi di progettazione), con l'esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 36/2023 qualora le offerte ammesse (ossia valide) siano pari o superiori a 5 (cinque).

La S.U.A. procede alla determinazione della soglia automatica di anomalia sulla base del METODO A descritto nell'allegato II.2 del D. lgs. 36/23 durante la fase di gestione dell'anomalia.

Nel caso di mancata applicazione dell'esclusione automatica di cui sopra, il RUP potrà dare applicazione all'art. 54 comma 1 ultimo periodo del citato D.Lgs. 36/23, qualora la prima migliore offerta, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. In tal caso il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

La Stazione Appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida e conveniente.

20. (STEP 4) RIEPILOGO DELL'OFFERTA

Al quarto step del percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma Sintel genera automaticamente il “Documento d’offerta” in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta inseriti negli step precedenti. L’operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale.

È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell'offerta, effettuare l'upload in Sintel del "Documento d'offerta" debitamente firmato digitalmente (secondo le modalità di seguito indicate).

Tutte le informazioni in merito all'essenzialità del "Documento d'offerta" e alle specifiche tecniche / procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso "Invia offerta" in Sintel, nonché nel documento allegato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel".

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
Forma singola	Allegare il documento con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico concorrente
R.T.I. (costituendo) Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, c. 2, lett. e), D.Lgs. 50/2016)	Allegare un unico documento, con le firme digitali del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento / consorzio.
R.T.I già costituito Consorzio ordinario di operatori economici già costituito (art. 45, c. 2, lett. e), D.Lgs. 50/16)	Allegare un unico documento, con le firme digitali del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico mandatario/capogruppo.
Consorzio (art. 45 c. 1, lett. b) e c), D.Lgs. 50/16)	Allegare il documento con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) del Consorzio.

21. (STEP 5) INVIO OFFERTA

Al quinto step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L'operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l'offerta, deve cliccare l'apposito tasto "Invia offerta". Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell'invio dell'offerta.

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 4 del percorso guidato "Invia offerta" tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell'offerta, controllare i valori dell'offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel "documento d'offerta".

Si precisa inoltre che nel caso in cui l'offerta venga inviata, e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa tecnica ed economica).

Si ricorda che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l'invio dell'offerta alla stazione appaltante. L'invio dell'offerta avverrà soltanto mediante l'apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento (upload) su Sintel della documentazione che compone l'offerta. Si suggerisce al Concorrente di verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all'invio dell'offerta. In ogni caso Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta.

Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte pervenute non possono essere più ritirate e sono definitivamente acquisite dal Sistema, che le mantiene segrete e riservate fino all'inizio delle operazioni di apertura e verifica della documentazione da parte della Commissione all'uopo nominata dalla Città metropolitana di Milano.

La documentazione amministrativa e l'offerta economica che vengono inviate dal Concorrente a Sintel sono mantenute segrete e riservate e conservate in appositi e distinti documenti informatici (o file, denominati "buste telematiche" amministrative tecniche ed economiche).

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

Sintel, al momento della ricezione dell'Offerta, invia al Concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell'Offerta presentata.

22. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta di gara avrà luogo il giorno **22 gennaio 2025 dalle ore 10.30**.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai Concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute pubbliche sono comunicate ai Concorrenti tramite la Piattaforma almeno 2 giorni prima della data fissata.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La stazione appaltante si avvale della facoltà di ricorrere all'inversione procedimentale.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti come indicata all'art. 24 del presente disciplinare e poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

L'eventuale verifica dell'anomalia descritta all'art. 25 del presente disciplinare avviene dopo le operazioni suddette.

Nel corso della prima seduta pubblica, indicata nel Bando di gara, il Rup o il Seggio di Gara ove istituito procederà a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi telematici inviati dai Concorrenti e, procederà a disporre sulla piattaforma telematica l'ammissione di tutti i Concorrenti alla fase di apertura delle buste telematiche contenenti l'offerta economica, rinviando l'esame della documentazione amministrativa, al termine della fase di esame delle offerte economiche.

Il Rup e/o il Seggio di Gara ove istituito provvederà all'apertura e chiusura della fase di valutazione della Documentazione amministrativa, al mero fine di accedere alla valutazione delle offerte economiche dei Concorrenti.

L'ammissione sulla piattaforma alla fase successiva di apertura delle offerte economiche rappresenterà una mera operazione tecnica, considerato che la piattaforma non risulta allineata alla facoltà di cui all'art. 107, comma 3, del D.lgs. 36/2023. Successivamente, in apposite sedute riservate, la Commissione giudicatrice procederà alla valutazione delle Offerte Tecniche secondo le modalità indicate nel presente Disciplinare.

23. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Il RUP e/o il Seggio ove istituito procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e lettura dei relativi valori e all'esclusione automatica, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 36/2023 delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata, tramite il calcolo effettuato dalla piattaforma Sintel, utilizzando il metodo A dell'All. II.2 del Codice.

All'esito delle predette operazioni, il Sistema consentirà la visualizzazione della classificazione delle offerte ammesse secondo la graduatoria decrescente delle offerte in ragione del punteggio attribuito a ciascun concorrente.

In caso di parità delle migliori offerte economiche il vincitore è deciso con sorteggio come previsto al punto 3) del suddetto metodo A dell'Allegato II.2 del Codice..

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto il Rup ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Nella presente procedura si farà ricorso all'esclusione automatica delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata, tramite il calcolo effettuato dalla piattaforma Sintel, utilizzando il metodo A dell'All. II.2 del Codice.

Nel caso di mancata applicazione dell'esclusione automatica di cui sopra, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica la prima migliore offerta, qualora la medesima in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP eventualmente avvalendosi degli uffici tecnici della Stazione Appaltante, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

25. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto, se necessario;

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Sarà verificata la presentazione della documentazione indicata all'art. 16.11 relativa alla dichiarazione del titolare effettivo e dichiarazione di conflitti d'interesse da parte del titolare effettivo.

26. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.

La Stazione Appaltante si riserva di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché idonea e conveniente. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria, laddove richiesta.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni, dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La Città metropolitana di Milano in qualità di Stazione Unica appaltante cura la gestione della presente procedura di gara dall'indizione all'aggiudicazione.

La stipulazione del contratto e tutti gli adempimenti successivi connessi all'esecuzione del contratto sono di competenza dell'Amministrazione Committente, Comune di Melzo.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario, laddove prevista, è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo la misura prevista dall'art. 53 comma 4 del D.lgs. 36/2023.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto dell'Amministrazione Committente, Comune di Melzo, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario è obbligato a costituire e consegnare all'Amministrazione Committente, Comune di Melzo, le polizze assicurative per l'esecuzione delle prestazioni.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lettera d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'articolo 18 del codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

27. PREMIO DI ACCELERAZIONE

Ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D.L. 77/2021 conv. con L. 108/2021, è riconosciuto, un premio di accelerazione come previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, per ogni giorno di anticipo rispetto al termine di esecuzione dei lavori.

28. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare all'Amministrazione Committente:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

29. CODICE DI COMPORTAMENTO DPR 62/2013

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento della Stazione appaltante Città metropolitana di Milano e dell'Amministrazione Committente, Comune di Melzo, e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nelle sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza dei rispettivi PIAO.

Pertanto, è fatto obbligo ai Fornitori della scrupolosa osservanza del "Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano", approvato dal Sindaco Metropolitan in data 26/10/2016, con Decreto n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7, disponibile sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", nonché del Codice di comportamento del Comune di Melzo approvato con delibera di G. C. N. del 13/01/2014 disponibile sul sito dell'Ente – Amministrazione Trasparente nella sezione Disposizioni Generali.

30. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Gli atti, i dati e le informazioni di gara sono resi disponibili ai partecipanti alla procedura secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

31. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia sez. Milano

È espressamente escluso l'arbitrato.

32. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

È possibile prendere visione dell'informativa trattamento dati personali di persone fisiche denominata "Informativa Appalti 2019" pubblicata sul sito internet dell'Ente all'indirizzo <http://www.cittametropolitana.mi.it/portale/utilita/policy/Informative-dati-personali>

Il Direttore del Dipartimento Appalti e Contratti
RUP della S.U.A.
Dott.ssa Liana Bavaro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Allegato 1 – eDGUE;

Allegato 2 – fac-simile Documento di partecipazione;

Allegato 2-bis – Facsimile dichiarazione dei progettisti

Allegato 3 - Patto d'Integrità della Città Metropolitana di Milano

Allegato 4 - fac-simile Dichiarazione per ausiliaria in caso di avvalimento

Allegato 5 – fac-simile Dichiarazione per consorziate designate esecutrice

Allegato 6 - fac-simile Dichiarazione per la comunicazione dei dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo

Allegato 7 - fac-simile Dichiarazione assenza conflitto di interessi del titolare effettivo

Patto d'integrità del Comune di Melzo;

Codice di comportamento del Comune di Melzo.